

Omissis

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso di primo grado il Consorzio Agrario Provinciale di Latina - premesso che aveva presentato al Comune di Sabaudia un progetto per la realizzazione di una nuova dipendenza periferica in località Borgo Vodice, da adibire a magazzino, esposizione e vendita di prodotti agricoli, e che al riguardo aveva chiesto il beneficio della esenzione dal pagamento del contributo concessorio, ai sensi dell'art.9, primo comma, lett.a], della legge 28.1.1977 n.10, trattandosi di opera da realizzare in zona agricola, ottenendone il diniego dal Comune stesso, con conseguente pagamento, con riserva di rimborso, di tale contributo e rilascio della concessione edilizia - deduceva di non essere tenuto al pagamento del detto contributo, ricorrendo nel suo caso entrambi i requisiti (qualità di imprenditore agricolo a titolo principale ed opera da realizzare in funzione della conduzione del fondo), previsti dall'art.9 cit. per farsi luogo alla esenzione, e prospettando, altresì, la violazione della direttiva CEE n.72/159 del 17 aprile 1972, in conformità alla quale si sarebbero dovute interpretare le norme nazionali, in caso di dubbio.

Nel giudizio si costituiva il Comune di Sabaudia che si opponeva al ricorso, eccepandone la infondatezza e chiedendone il rigetto.

1.1. Con la sentenza specificata in epigrafe il TAR adito respingeva il proposto gravame, ravvisando, quanto alle spese, "la sussistenza di motivi per disporre fra le parti la integrale compensazione"; e ciò dopo avere statuito che il Consorzio anzidetto, in quanto società cooperativa a responsabilità limitata (cfr.art.1 del DLgs 7.5.1948 n.1235, confermato, sul punto, dall'art.1 della Legge 28.10.1999 n.410), non poteva essere considerato imprenditore agricolo a titolo principale e non poteva, pertanto, fruire dell'esenzione oggetto della sua domanda, anche perché allo scopo non era utile il richiamo dello stesso Consorzio alla direttiva CEE 72/159 del Consiglio in data 17 aprile 1971 in tema di ammodernamento delle aziende agricole.

1.2. Avverso tale sentenza, che ha respinto il ricorso sopra indicato, è interposto, dalla stessa parte vittoriosa in primo grado, l'odierno appello, con il quale si limita a censurare la statuizione dei primi giudici riferita alla compensazione delle spese giudiziali, chiedendo, nelle conclusioni, "la riforma, in parte qua, della sentenza gravata, con conseguenziale condanna del Consorzio soccombente in primo grado, al rimborso delle spese di giudizio ed onorari"; e ciò dopo avere dedotto, con un unico motivo, la violazione dell'art. 26 della legge n.1034/1971 e degli artt 91 e 92 del cod. proc.civ., nonché l'eccesso di potere sotto vari profili.

Nel giudizio di appello il Consorzio intimato non si è costituito.

1.3. La causa è stata, infine, assunta in decisione alla pubblica udienza del 14 novembre 2006.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Il comune ricorrente, vittorioso in primo grado, propone con l'appello in esame la questione concernente la compensazione delle spese del giudizio, censurando la relativa statuizione della sentenza impugnata.

I rilievi mossi nell'appello stesso, riferiti alla violazione dell'art. 26 della legge n.1034 del 1971 e degli artt. 91 e 92 c.p.c, nonché all'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, muovono, in sintesi, dalla ritenuta incongruenza ed illegittimità della compensazione delle spese, motivata sulla sussistenza di "motivi", disposta nella pronuncia predetta.

Ad avviso del comune ricorrente, infatti, il giudizio di valore, su cui si fonda la sentenza de qua, renderebbe illogica l'affermazione della esistenza di detti "motivi", dal momento che l'insindacabilità del giudizio sulle spese deve cedere innanzi alla non emersione della giustificazione dal complesso della motivazione contenuta nella decisione impugnata, con cui, anzi, si porrebbe in contraddizione (sul punto sono richiamate le sentenze della Corte di Cassazione 5.5.1999, n.4455 e 16.10.1982, n.5732).

3. Al riguardo il Collegio - premesso che la richiamata decisione della Suprema Corte è da ritenersi isolata nell'ambito del consolidato orientamento giurisprudenziale, in base al quale non sussiste alcun obbligo di motivare il capo della sentenza che si pronuncia sulla compensazione delle spese, rinvenendosi, eventualmente, il vizio della disposta compensazione nei casi in cui la statuizione sia motivata con argomenti illogici o erronei - deve osservare che in ordine alla questione di che trattasi la giurisprudenza amministrativa (cfr: tra le tante, Cons. Stato, sez VI, nn. 3202 e 3255 del 20.5.2004; Sez. V 10.6.2004, nn.3719 e 18.1.2006 n.112) è ormai ferma nel riconoscere che la considerazione e valutazione dei "motivi", che suggeriscono al Giudice adito la compensazione delle spese giudiziali, lasciando che la parte interamente vittoriosa sopporti l'onere delle stesse affrontate ai fini di ottenere la tutela giurisdizionale, devono considerarsi rientranti nell'ambito dei poteri non sindacabili e del tutto discrezionali del giudice di merito, il cui solo limite (derivante dagli artt. 91 e 92 c.p.c.) è costituito dal divieto di condannare la parte totalmente vittoriosa in giudizio al pagamento delle spese in favore della parte soccombente, salvo il caso di violazione dei doveri di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c..

Per quanto riguarda l'orientamento della Corte di Cassazione, va poi segnalata - in risposta alla tesi della parte appellante - la sentenza 22.4.2002 n. 8540 della I Sezione, che riassume e conferma quanto via via affermato negli ultimi tempi sul punto, e

quella della stessa Sezione I, 9.5.2005 n. 9537, che ha ribadito il principio della insindacabilità del provvedimento con cui il giudice di merito compensa tra le parti le spese di causa, anche se motivato con un "generico richiamo", precisando che una diversa interpretazione dell'art. 92 c.p.c., con il conseguente moltiplicarsi delle liti, si porrebbe per ciò solo in contrasto con l'art. 111 Cost., e ribadendo che il solo limite che il giudice incontra, in tema di pronuncia sulle spese giudiziali è quello derivante dal principio secondo il quale le spese medesime non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, salva l'ipotesi che siano addotte a sostegno della compensazione (che, peraltro, non deve essere motivata) ragioni palesemente o macroscopicamente illogiche, tali da inficiare, per la loro inconsistenza o evidente erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale (in tal senso cfr. decisione n.112/2006 sopra citata, che ha peraltro segnalato, in proposito, l'ordinanza della Corte costituzionale 13.12. 2004 n. 395, la quale, nel dichiarare manifestamente inammissibile la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c., ha tuttavia posto l'accento sul contenuto del "diritto vivente" in materia, come indiscussa regola della insindacabilità della compensazione delle spese non motivata).

4. Circa, poi, la specifica doglianza contenuta nell'appello, secondo cui nella statuizione relativa alla disposta compensazione delle spese, e a giustificazione della stessa, sarebbe stata indicata, genericamente, la sussistenza soltanto di "motivi" non meglio qualificati e non di "giusti motivi", con ciò svincolandosi il TAR, a dire della parte appellante, dall'obbligo di fornire un principio di motivazione, il Collegio deve osservare che la circostanza che sia mancato nella specie il "quid pluris" nella identificazione dei motivi cui fa cenno il comune ricorrente non significa che la mancata specificazione o qualificazione dei motivi stessi in ordine alla loro idoneità, sufficienza, equità o giustizia possa incidere sulla portata e sul significato della valutazione discrezionale resa in ordine alle spese del giudizio da parte del Giudice di primo grado, manifestatasi in relazione ai vari aspetti della controversia, nel loro complesso considerati, e che l'hanno indotto a pronunciarsi, appunto, per la compensazione delle stesse, nel rispetto del principio della insindacabilità della sua determinazione - che ben può essere motivata anche con un "generico richiamo", come statuito nella pronuncia della Corte di Cassazione n.9537/2005 sopra riportata - il cui solo limite (derivante dagli artt. 91 e 92 c.p.c.) è costituito dal divieto di condannare la parte totalmente vittoriosa in giudizio al pagamento delle spese in favore della parte soccombente e dalla eventualità che siano addotte a sostegno della compensazione ragioni chiaramente o macroscopicamente illogiche, tali da inficiare, per la loro evidente erroneità o inconsistenza, il medesimo iter formativo

della volontà decisionale, ipotesi quest'ultime certamente non sussistenti nella fattispecie.

5. In conclusione, deve ribadirsi nel caso in esame che la valutazione della opportunità della compensazione delle spese giudiziali, totale o parziale, esula dal sindacato di legittimità, in quanto rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, essendo la relativa statuizione adottata da tale giudice di merito sindacabile in sede di legittimità nelle sole ipotesi avanti indicate, non riscontrabili tuttavia, come accennato, nel caso in esame.

6. Il ricorso in appello, proposto in parte qua avverso la sentenza sopra specificata, deve essere, pertanto, respinto.

Quanto alle spese del presente grado, non vi è luogo a pronunciarsi sulle stesse non essendosi costituita in giudizio la parte appellata

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, rigetta il ricorso in appello indicato in epigrafe.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Claudio VARRONE	Presidente
Gianpiero Paolo CIRILLO	Consigliere
Luciano BARRA CARACCIOLO	Consigliere
Giuseppe MINICONE	Consigliere
Domenico CAFINI	Consigliere est.

Presidente

f.to Claudio Varrone

Consigliere

Segretario

per il

f.to Domenico Cafini

f.to Maria Rita Oliva

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....27/12/2006.....

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

f.to Maria Rita Oliva

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addì.....copia conforme alla presente è stata
trasmessa

al

Ministero.....
.....

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907
n.642

Il Direttore della Segreteria